Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

"Ordinamento urbanistico e tutela del territorio"

Testo completo dell'art. 91 ter, modificato dall'articolo 28 della L.P. 30 dicembre 2015, n. 20

(estratto dalle note esplicative in calce alla L.P. 20/2015, predisposte dal Consiglio Provinciale)

Art. 91 ter

Limiti alle concessioni, alle denunce d'inizio di attività e al rilascio del certificato di abitabilità per la mancata osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro, al fine di prevenire gli infortuni da caduta dall'alto nei successivi lavori di manutenzione sulle coperture

- 1. Quest'articolo detta norme di prevenzione e controllo da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti, per prevenire i rischi d'infortunio a seguito di cadute dall'alto nel corso dei successivi lavori di manutenzione ordinaria delle coperture.
- 2. Gli interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione o le coperture di edifici già esistenti, prevedono:
- a) l'applicazione delle misure preventive e protettive previste dal regolamento tecnico previsto dal comma 6, di seguito denominato regolamento tecnico, che consentono, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, lavori in quota in condizioni di sicurezza;
- b) la redazione di un elaborato tecnico della copertura, contenente l'indicazione della posizione dei punti di ancoraggio che devono essere conformi al regolamento tecnico.
- 3. Al termine dei lavori, il rispetto delle norme anticaduta del regolamento tecnico e l'installazione di punti di ancoraggio sulla copertura conformi al regolamento tecnico sono dichiarati da un tecnico abilitato.
- 4. Il mancato deposito in sede di dichiarazione di ultimazione dei lavori dell'elaborato tecnico della copertura indicato al comma 2, lettera b), e della dichiarazione prevista dal comma 3, qualora richiesti, rendono inefficace la dichiarazione di ultimazione dei lavori anche ai fini delle certificazioni concernenti l'agibilità.
 - 5. omissis
 - 6. Il regolamento tecnico di cui al comma 2 contiene:
- a) le misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti per garantire, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza;
- b) i contenuti dell'elaborato tecnico della copertura nonché gli adempimenti ad esso collegati;
- e) i requisiti dei punti di ancoraggio, muniti di marcatura CE e attestato di certificazione CE.
- c) i requisiti dei punti d'ancoraggio, nel rispetto delle norme sui prodotti da costruzione.
- 7. Il regolamento tecnico è direttamente applicabile e prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con esso."